

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5689 R	17 novembre 2005	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 30 agosto 2005 concernente la modificazione dei motivi di nullità delle schede nelle elezioni (articoli 37 e 44 della LEDP)

RECEPIRE LA VOLONTÀ DELL'ELETTORE

È unanime la Commissione speciale Costituzione e diritti politici nel ritenere che il messaggio del Consiglio di Stato risponda in modo corretto e efficace al bisogno di adeguatamente recepire la volontà espressa dall'elettore attraverso la scheda di voto.

La Commissione è del parere che l'intuibile volontà del cittadino elettore sia preminente rispetto a qualsivoglia altra considerazione formalistica.

Infatti con la presente modifica di legge risulterebbero nulle solo le schede che manifestamente segnalano la volontà dell'elettore di renderle tali, rispettivamente quando il riconoscerne comunque la validità nuocerebbe agli interessi di liste o di candidati.

MODIFICA DELLA LEGGE

Il decreto di legge prevede la completazione dell'art. 37 cpv. 1 lett. b) e la modifica dell'art. 44 della legge sull'esercizio dei diritti politici. Il dispositivo della lettera b a suo tempo introdotto dal Gran Consiglio fu abrogato a seguito della sentenza del Tribunale federale del 2.6.1999, sentenza che comportò di fatto l'impossibilità di far uso della scheda senza intestazione che il Gran Consiglio aveva introdotto con decisione del 7 ottobre 1998.

Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, il nostro Parlamento cantonale introdusse di nuovo, con decisione del 3 giugno 2002, la scheda senza intestazione. Le norme sulla scheda senza intestazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2007.

A proposito di scheda senza intestazione è utile rammentare che il Gran Consiglio del Cantone Ticino l'aveva introdotta già nel 1994. Tuttavia quella riforma della legge sull'esercizio dei diritti politici che comprendeva altre modificazioni cadde in votazione popolare (referendum), tenuta il 22 gennaio 1995. In ambito federale la scheda senza intestazione fu introdotta nel lontano 1918.

RIDURRE I MOTIVI DI NULLITÀ

Nel 2003 il totale delle schede ritenute nulle fu del 4,3% (pari a 5'178 schede) per il Gran Consiglio e del 2,6% (pari a 3'231 schede) per il Consiglio di Stato. Il messaggio segnala che con l'accettazione del decreto, il numero presumibile di schede nulle scenderebbe allo 0,10% per l'elezione del Gran Consiglio e allo 0,12% per l'elezione del Consiglio di Stato.

Tenendo anche conto che nelle due ultime elezioni i motivi di annullamento delle schede riguardarono il "voto a nessun partito" e il "voto a più partiti", ecco che il messaggio indica

nel modo seguente quali schede che con la modifica di legge proposta verrebbero considerate schede senza intestazione e quindi schede valide:

- scheda votata "scheda senza intestazione";
- scheda non intestata e non votata "scheda senza intestazione";
- scheda intestata più liste;
- scheda intestata a una o più liste che reca contemporaneamente il voto "scheda senza intestazione".

"In tutti i casi in cui la scheda viene considerata senza intestazione, non è attribuito il voto a nessun partito. Sono però assegnati i voti preferenziali ai candidati, a condizione tuttavia che il numero delle preferenze espresse non superi quello degli eleggendi".

Nell'ipotesi del messaggio "qualora nel caso di schede considerate senza intestazione, il numero di voti preferenziali risulti superiore al numero consentito, tutte le preferenze non vengono considerate, mentre la scheda viene ritenuta scheda bianca". Questo sulla base dell'art. 37 cpv. 3 secondo la modifica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

Segnatamente al fatto di considerarla scheda bianca, la Commissione Costituzione e diritti politici si è chiesta se non fosse più consono qualificarla scheda nulla. Agli effetti pratici, considerarla scheda nulla oppure scheda bianca è del tutto influente sul risultato. Lo conferma l'art. 43 della legge che recita: "Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato".

La Commissione si è però convinta che una scheda così compilata sia meglio considerarla nulla piuttosto che bianca. A sostegno di questo può essere considerato il fatto che le schede bianche sono a volte anche segno di protesta, per cui, per avere un dato pienamente attendibile circa il numero delle schede veramente bianche, appare opportuno che le schede non intestate con un numero di preferenze superiore agli eleggendi, siano considerate nulle. In tal senso vanno modificati in modo differente, rispetto a quanto proposto con il messaggio, gli artt. 37 cpv. 3 e 44 cpv. 1 lett. f) della legge sull'esercizio dei diritti politici (v. testo modificazione 3.6.2002, BU 2002, 35, con entrata in vigore al 1.1.2007, BU 2005, 77).

CONCLUSIONI

La modifica di legge non comporta alcun onere finanziario supplementare per il Cantone e per i comuni.

Se accolta, la modifica di legge verrà applicata a partire dalle elezioni 2007.

Per le considerazioni qui succintamente espresse, si invita il Gran Consiglio ad accettare il decreto di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Abbondio Adobati, relatore

Bagutti - Bergonzoli - Bertoli - Bonoli - Brivio -

Butti - Ducry - Fornera - Ghisletta D. - Giudici -

Jelmini - Lotti - Pedrazzini - Ravi - Savoia - Torriani

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 agosto 2005 n. 5689 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 novembre 2005 n. 5689 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. b

- b) senza intestazione della lista:
 - esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;
 - la scheda che non reca il voto di scheda senza intestazione e non è votata a nessuna lista, la scheda intestata a più liste e la scheda intestata a una o più liste che reca contemporaneamente il voto di scheda senza intestazione sono considerate quali schede senza intestazione.

Art. 37 cpv. 3

Per la lista con intestazione, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

Art. 44 cpv. 1 lett. f)

- f) nelle elezioni con il sistema proporzionale, non sono intestate a una lista e il numero di voti preferenziali supera quello dei seggi da attribuire;

II.

La presente modificazione annulla e sostituisce la modificazione del 3 giugno 2002 dell'art. 37 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3 e dell'art. 44 cpv. 1 lett. f) della legge sull'esercizio dei diritti politici.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.